

N. 574/97 R.G.DIB.
N. 3611/94 R.G.N.R.P.M.

N. 1319/98 Reg. Sent.
Data del deposito

15/07 98

Data di irrevocabilità

N. _____ Reg. Exec.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

**PRETURA CIRCONDARIALE
DI FERRARA**

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Ferrara, DOTT. SSA ANNA BARONCINI alla pubblica udienza del 02/07/98 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) FOGAGNOLO TIZIANO, nato a Villanova del Ghebbo il 31/3/1959, ivi residente in Via Belfiore 98

2) CRISCI FRANCO, nato ad Arienzo (Ce) il 17/11/1955 e residente a Ferrara, Via E. Morante 35
LIBERO PRESENTE -
- LIBERO PRESENTE -

IMPUTATI

A) del reato di cui agli artt. 340 e 340c. l. c.p. perché, in concorso tra loro, nella qualità di macchinisti delle FF.SS. rifiutandosi illegittimamente di far partire dalla stazione di Ferrara il treno normale 39901, cagionavano interruzione di un pubblico servizio.
In Ferrara, il 19.12.94

**Con l'intervento del pubblico ministero: Ispettore Paolo Bicocchi V.P.O.
e del difensore di fiducia per entrambi: Avv.to Desi Bruno del Foro di Bologna**

Le parti concludono come segue:

Il PM : chiede non doversi procedere per non aver commesso il fatto.
Il difensore: chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.



MOTIVAZIONE

All'esito dell'odierno dibattimento, celebratosi alla presenza degli imputati, ritualmente citati, sentiti PM e difesa, non sono emersi elementi idonei a suffragare un giudizio di penale responsabilità dei prevenuti in ordine al reato loro ascritto sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, risultando il rifiuto dei due macchinisti di ottemperare alla prescrizione di procedere con la tecnica della "marcia a vista" in prossimità di passaggi a livello non funzionanti giustificato almeno sul piano putativo.

Sulla base delle prove testimoniali e documentali assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale la vicenda per cui si procede può essere ricostruita nel modo seguente.

Gli odierni imputati, macchinisti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., in data 19.2.1994 si rifiutavano di partire essendo stato loro ordinato di marciare a vista in prossimità di passaggi a livello non funzionanti, rifiuto che permaneva anche a seguito della reiterazione dell'ordine, in quanto i prevenuti chiedevano come condizione imprescindibile per la partenza del convoglio la garanzia della chiusura delle barriere o in assenza la dotazione dei cavalletti di protezione, dichiarandosi anche disponibili a trasportare i mezzi di segnalazione dell'avaria ed il personale preposto alla loro collocazione lato strada.

La questione ha una rilevanza che esorbita dal caso specifico, avendo dato luogo a lotte sindacali dei comitati dei macchinisti ed anche ad esposti nei confronti dei vertici delle FFSS che continuano ad impartire l'ordine della "marcia a vista" previsto dal regolamento ferroviario in palese contrasto con la disposizione di cui all'art.44 nuovo Cds.

Detta norma fa espresso riferimento alla necessità del ricorso ai cavalletti, quale misura straordinaria di protezione, da collocare in corrispondenza dell'intersezione tra strada e ferrovia, in caso di avaria del passaggio a livello, con conseguenti responsabilità penali dei macchinisti che, accettando di adempiere l'ordine di marcia a vista specifica in mancanza di detti presidi, sono chiamati a rispondere dei reati eventualmente consumati, esempio tipico l'omicidio colposo, in quanto ritenuti corresponsabili dell'omissione.

Tale eventualità è, d'altronde, tutt'altro che remota, ben potendo il transito di un convoglio ad un passaggio a livello in avaria, non presenziato e non segnalato con appositi cavalletti, portare alla verificazione di incidenti, specie in coda al convoglio medesimo, con il rischio dell'assunzione di responsabilità penali da parte degli stessi macchinisti, a cui in passato è stato contestato di avere marciato nonostante la carenza dei dispositivi di protezione imposti dal codice.

Così ricostruita la vicenda non può dirsi integrata la fattispecie contestata, non essendo addebitabile agli imputati l'interruzione del pubblico servizio, pur materialmente ascrivibile

al loro rifiuto di procedere a "marcia a vista specifico", in quanto costoro si sono trovati di fronte ad un cimpasse: l'inadempimento dell'ordine - peraltro illegittimo - loro impartito o la commissione di una violazione al CdS, ed hanno scelto - ad avviso di questo giudice in modo corretto - la soluzione che creava maggiori disagi all'utenza ferroviaria, ma garantiva l'incolumità degli utenti della strada.

Non può pertanto ritenersi sussistente l'elemento psicologico del reato, neppure come mera consapevolezza in capo agli agenti che la propria condotta potesse cagionare un'interruzione del pubblico servizio, in quanto i macchinisti erano legittimati a valutare che detta interruzione fosse in realtà addebitabile a carenze organizzative delle FFSS.

Gli imputati vanno dunque mandati assolti dal reato loro ascritto perchè il fatto non costituisce reato.

Stante la complessità della motivazione ed il carico complessivo, si riserva la motivazione a trenta giorni.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 Cpp assolve Fogagnolo Tiziano e Crisci Franco dal reato loro ascritto perchè il fatto non costituisce reato.

Motivazione riservata a trenta giorni.

Ferrara, 27.1998

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
MARIA CHIARA DAVI

Il Pretore
Anna Barbacini

15 LUG. 1998

DEPOSITATO in Cancelleria Il IL COLLABORATORE

IL COLLABORATORE
MARIA CHIARA DAVI